



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE**  
**Ancona**

**Decreto S.G. N°110/2019**

**OGGETTO:** Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2019/2020 e del Programma triennale dei lavori 2019/2021 ex art. 21 d.lgs. n.50/2016. MODIFICA.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Emanuela Gentilezza

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa” ed in particolare l’art.29 recante “Attribuzioni dirigenziali” indicante dal comma 1 al 3 le funzioni poste a carico dei dirigenti generali e dal comma 1 al comma 2 del medesimo articolo, le funzioni poste a carico dei dirigenti di seconda fascia ove alla lett. e) viene assegnata la funzione di gestione del personale, risorse finanziarie e strumentali;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

**Visto** l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

**Vista** la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N°0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

**Vista** la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed, in particolare, l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

**Visto** l’art.21, comma 1, del citato decreto che, nel prevedere l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici da parte delle S.A., dispone espressamente che lo stesso va approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

**Visto** il comma 8 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni;

**Visto** il comma 9 del suddetto articolo 21 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le nuove programmazioni;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n°14 del 16 gennaio 2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” il quale ha emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

**Visto** l’art. 5, comma 8, e l’art. 7, comma 4, del suddetto Decreto, con cui si prevede che nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale e biennale, per assenza di acquisti di lavori, forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”;

**Vista** la nota del Segretario Delegato dei T.T.AA.RR. del 24.09.2018, con cui è stato comunicato che è attualmente pendente presso l'ANAC una richiesta di parere concernente l'obbligatorietà per la Giustizia amministrativa all'adozione degli schemi-tipo e delle modalità di pubblicazione di cui al decreto M.I.T. n.14/2018, invitando le Sedi a trasmettere i documenti programmatori biennali e triennali nel termine procedimentale indicato;

**Precisato** che questo Tribunale, non provvede alla elaborazione ed all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio, la cui competenza, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

**Visto** il decreto S.G. N°172/2016 del 15.11.2016, con cui si è preso atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018 non viene redatto in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

**Visto** il decreto S.G. N°149/2017 del 30.10.2017, con cui si è preso atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019 non viene redatto in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

**Visto** il decreto S.G. N°131/2018 ,con cui si è preso atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020 non viene redatto in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

**Evidenziato** che, per l'adempimento in oggetto, questo Ufficio può fare riferimento per l'anno in corso, ai fondi assegnati ed alla proposta di programma del fabbisogno 2020-2022, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in data 25.07.2019 prot.N°1882, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;

**Dato atto** che, con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma biennale e triennale, l'amministrazione è tenuta a provvedere, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa;

**Richiamato** il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato**, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

**Visto** l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

**Viste le** Linee Guida ANAC n. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

**Preso atto** che l'approvazione dei programmi, comunque, fa salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione;

**Preso atto**, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016, evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

**Accertato** che i beni e servizi da fornire per il biennio 2019-2020 per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali non risultano essere pari o superiori ad € 40.000,00=;

**Accertato** che non sono previste spese da sostenere per l'esecuzione di lavori per il triennio 2019-2021 pari o superiori ad € 100.000,00= e pertanto non si provvede alla predisposizione del programma triennale delle OO.PP.;

**Evidenziato** che la programmazione triennale e biennale annuale sono soggetti agli obblighi di pubblicazione e che le amministrazioni che non provvedano alla redazione degli stessi a causa dell'assenza di lavori, forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», nonché sui siti informatici gestiti dal MIT, dalle regioni e dalle province autonome;

**Ritenuto**, inoltre, in attuazione alla direttiva diramata procedere ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, alla individuazione del Responsabile del procedimento unico tra i dipendenti di ruolo per le attività contrattuali concernenti l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, o, nel caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio in possesso delle necessarie competenze professionali;

## **DECRETA**

1)-di confermare che per i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017-2018 ed il biennio 2018-2019, non sono stati redatti, in quanto la spesa da sostenere per ciascun biennio di riferimento, non era superiore ad € 40.000,00=;

2)- di confermare che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 non è stato redatto, per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non ritrascritte, in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 40.000,00=;

3)- di confermare che il programma triennale dei lavori per il triennio 2019-2021 non è stato redatto, per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non ritrascritte, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento per i lavori di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00=;

4)-di nominare RUP, per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per fornitura di beni e servizi diretti a garantire i servizi istituzionali dell'Ente, con decorrenza dal **01.09.2019**, la dott.ssa Raffaelli Maria Agnese, appartenente alla Area III-F1 profilo professionale "Funzionario", in possesso dei requisiti professionali necessari, la quale, con decorrenza dal 01.09.2019, provvederà agli adempimenti relativi alle procedure di acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi, in attuazione della direttiva diramata dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, tenuto conto delle novità introdotte dal D. L.gs.N^56/2017 (art.31, comma 4 e delle direttive dell'ANAC) con il supporto delle unità lavorative appresso indicate: Sig. Rossetti Rosanna e Sig. Muzzi Stefania, appartenenti all'area 2 Profilo professionale " Assistente", con decorrenza dal **01.09.2019**,previo addestramento di quest'ultima per giorni 10, la quale collaborerà con la Sig. Rossetti, per tutte le attività preparatorie, dando atto che nella struttura amministrativa dell'Ente è presente un'unica unità lavorativa appartenente all'area III;

5)-di disporre che il nominativo del RUP dovrà essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta;

6)-di prendere atto che il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, consistenti in modo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti adempimenti: nella fase della programmazione formula proposte e fornisce dati e informazioni per la redazione del documento programmatico; nella fase della procedura di affidamento provvede alla predisposizione del bando di gara, capitolato ed ogni altro documento amministrativo necessario nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, verifica la documentazione amministrativa e adotta le decisioni conseguenti; svolge, all'occorrenza, funzioni di supporto alla commissione di gara; nella fase di aggiudicazione verifica la congruità delle offerte e formula, ove non sia prevista la commissione di gara, la proposta di aggiudicazione; nella fase di esecuzione sovrintende alle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

7)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del programma biennale e triennale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni, sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa e sul sito informatico gestito dal M.I.T.;

8)-di prendere atto, invece, che non è stato possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016 evidenziando che occorrerà procedere a garantire tutti i servizi collegati alla manutenzione ordinaria dell'immobile ed alla fornitura di beni e servizi sulla base del programma del fabbisogno triennale e delle somme assegnate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

9)-di prendere atto che si è provveduto alla pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'ANAC al termine dell'adeguamento in corso;

10)-di disporre che venga assicurata la pubblicità ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 13 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

-del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

-delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

11) di disporre la comunicazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del procedimento ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;

12) di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

13) di dare atto che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

14)- di disporre la trasmissione del presente decreto al Responsabile della prevenzione alla corruzione ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Ancona, li 5 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE